



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 2 / Unità Operativa S2.3
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
tel. 0917077260
via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
U.R.P.: tel. 091.7077831 - 091.7077982
fax 091.7077096
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo **Prot. n. 3008** del 21/02/2018

OGGETTO: AG/11-5 Comune di Canicattì (AG). Variante urbanistica per rinominazione a seguito di decadenza di vincolo espropriativo (TAR, Sezione II – Palermo, Sentenza n. 921/2013 del 16.4.2013 e Ordinanza n. 101/2014 dell'8.01.2014.

Proponente: Comune di Canicattì (AG).

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n, 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

PEC

Al Comune di

CANICATTI' (AG)

protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

e.p.c. All'Unità di Staff 2/DRU

SEDE

Si notifica ad ogni effetto di legge il **D.A. n° 53 del 13/02/2018** con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante, per effetto del quale il procedimento indicato in oggetto, presentato per la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.lgs.n. 152/2006 e s.m.i., **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **con le prescrizioni contenute nel parere n.14 del 11/01/2018** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta dell'11/01/2018.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art.2 del citato Decreto.

Allo Staff.2/DRU che legge per conoscenza, si comunica che per l'eventuale seguito di competenza, il Decreto citato è scaricabile dal sistema di protocollo IRIDE.

La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n. 82/2005

IL DIRIGENTE DELL'U.O. S2.3
(Arch. Salvatore Sacco)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 228 del 27 maggio 2016, di adozione delle modalità operative di funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTE** le note assessoriali prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 di “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n. 7780/GAB/12 del 16/11/2016, esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 del 01/07/2016;
- VISTA** la direttiva dirigenziale prot. n. 8078 del 9.05.17 con la quale, tra l’altro, si è disposto il “...*trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, giacenti agli atti dell’Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata, ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza..., previa verifica della procedibilità dell’istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...*”;
- VISTA** la nota prot. n. 29558 del 01/07/2016 assunta all’ARTA, Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, con prot. n. 14000 del 05/07/2016 con la quale il Comune di Canicattì (AG) III Direzione – Gestione del Territorio nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) inerente la variante urbanistica per riclassificazione a seguito di decadenza del vincolo espropriativo che interessano la zona C3.2 in C/da Cannarozzo individuata in catasto al foglio n. 67, part.lla nn. 213,436,623 e 624 (area PEEP) del P.R.G. vigente, (**TAR, Sez. II – Palermo, sentenza n. 921/2013 del 16/04/2013 e ordinanza n. 101/2014 dell’8/01/2014**) proposta dal Comune di Canicattì;

VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 9612 del 30/05/2017 con la quale è stato invitato il Comune di Canicattì ha trasmettere copia dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori previsti dall'art.91 della L.R.n. 9/2015 entro i termini previsti nella stessa nota;

VISTA la nota comunale prot. n. 25900 del 20/07/2017 con la quale il Comune di Canicattì ha trasmesso copia del versamento degli oneri istruttori;

VISTA la nota prot. n. 13888 del 26/07/2017, dell'U.O. S2.3/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione inerente la variante urbanistica proposta dal Comune di Canicattì per riclassificazione a seguito di decadenza del vincolo espropriativo che interessano la zona C3.2 in C/da Cannarozzo individuata in catasto al foglio n. 67, part.lla nn. 213,436,623 e 624 (area PEEP) del P.R.G. vigente, (TAR, Sez. II – Palermo, sentenza n. 921/2013 del 16/04/2013 e ordinanza n. 101/2014 dell'8/01/2014), ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), di seguito elencati, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

- *Dipartimento Regionale dell'Ambiente*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana*
- *Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*
- *Dipartimento Regionale dell'Energia*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti*
- *Dipartimento Regionale dell'Agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività Produttive*
- *Provincia Regionale di Agrigento (Libero Consorzio Comunale)*
- *Ufficio del Genio Civile di Agrigento*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento*
- *Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di Agrigento*
- *Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico*
- *ASP Agrigento*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Agrigento*
- *Comune di Canicattì (AG)*

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia Acqua e Rifiuti trasmessa mezzo PEC in data 27/07/2017 assunta al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, con prot. n. 15147 del 18/08/2017, con la quale comunicava a che il file relativo all'oggetto trasmesso da questo Dipartimento con la nota prot. n. 13888 del 26/07/2017 risultava danneggiato richiedendo il rinvio di un'ulteriore file.

VISTA la nota prot. n. 15916 del 05/09/2017 di questo Dipartimento con la quale è stato trasmesso il file richiesto dal Dipartimento Regionale dell'Energia Acqua e Rifiuti.

VISTA la nota del seguente S.C.M.A.:

- Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di Agrigento prot. n. 45139 del 7/08/2017, con la quale comunica che “.....*eventuali competenze di questo ufficio, in materia ambientale, potrebbero configurarsi solo in merito alla valutazione di Piani di Protezione Civile comunale.*”.

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A. non hanno fatto pervenire i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

VISTA la nota della U.O. S2.3 – DRU prot. n. 17869 del 05/10/2017 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), inerente la variante urbanistica proposta dal Comune di Canicattì per la riclassificazione a seguito di decadenza del vincolo espropriativo in C/da Cannarozzo individuata in catasto al foglio n. 67, part.lla nn. 213,436,623 e 624, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n.14 dell'11/01/2018, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dallo Staff 2/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 642 del 12/01/2018, al Servizio 2/DRU, con il quale viene espresso parere che la variante urbanistica per la riclassificazione a seguito di decadenza del vincolo espropriativo che interessano la zona C3.2 in C/da Cannarozzo individuata in catasto al foglio n. 67, part.lla nn. 213,436,623 e 624 (area PEEP) del P.R.G. vigente, (TAR, Sez. II – Palermo, sentenza n. 921/2013 del 16/04/2013 e ordinanza n. 101/2014 dell'8/01/2014) proposta dal Comune di Canicattì, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 14 dell'11/01/2018, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DÈCRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 14 dell'11/01/2018, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la variante urbanistica per la riclassificazione a seguito di decadenza del vincolo espropriativo che interessano la zona C3.2 in C/da Cannarozzo individuata in catasto al foglio n. 67, part.lla nn. 213,436,623 e 624 (area PEEP) del P.R.G. vigente, (TAR, Sez. II – Palermo, sentenza n. 921/2013 del 16/04/2013 e ordinanza n. 101/2014 dell'8/01/2014) proposta dal Comune di Canicattì, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni in esso contenute.
- Art. 2)** Il Comune di Canicattì (AG), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti" e a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., sul sito istituzionale di questo Assessorato.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 13 FEB. 2018



L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
(On.le Avv. Salvatore Cordaro)



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015,
art. 91**

PARERE C.T.S. N. 14 DEL 11.01.2018

OGGETTO: AG11-5 Comune di Canicattì (Ag): Variante urbanistica per riclassificazione a seguito di decadenza del vincolo espropriativo (TAR, Sez. II – Palermo, sentenza n. 921/2013 del 16.4.2013 e ordinanza n. 101/2014 dell'8.01.2014).

Proponente: Comune di Canicattì (AG).

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

Premesso:

Con prot. n. 29558 del 1.07.2016 e in riferimento alla dirigenziale prot. n. 9612 del 30.05.2017 con prot. n. 25900 del 20.06.17 il Comune di Canicattì (Ag), nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso, al fine di avviare la procedura prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. (verifica di assoggettabilità), la Variante in oggetto specificata allegando, in formato cartaceo ed informatico, la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Relazione tecnica;
- Elaborato grafico;
- Studio geologico;
- Documentazione su supporto magnetico;
- Bonifico bancario del 14.06.2017 (euro 1.000).

Con prot. n. 13888 del 26.07.2017 il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha avviato la fase delle consultazioni del predetto R.A.P invitando i Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.M.A.) individuati alla pronuncia del relativo parere di competenza, ex art.12 comma 2 del D.lgs 152/06 ed ex art. 5 del D.P.reg. 8 luglio 2014, n. 23, entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa.

Con PEC assunta al n. 15147 del prot. del DRU il 18.08.2017 il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale all'Energia ha richiesto nuova copia del file contenente la documentazione già trasmessa con la citata nota prot. n 13888/2017 in quanto il file risultava pervenuto danneggiato.

In riscontro a quanto sopra, il Servizio 2/DRU con nota prot. n 15916 del 5.09.2017 ha ritrasmesso, copia della documentazione richiesta.

I contributi S.C.M.A. pervenuti risultano:

- Dipartimento Regionale Protezione Civile, prot. n 45139 del 7.08.2017.

Con detta nota Il DRPC comunica che "...eventuali competenze di questo ufficio, in materia ambientale, potrebbero configurarsi solo in merito alla valutazione di Piani di Protezione Civile Comunale."

Rilevato:

Il Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso individua, descrive e valuta gli impatti significativi derivanti dalla approvazione della Variante proposta al fine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della qualità della vita e dell'ambiente.

Nella tabella 1 "Corrispondenza tra contenuti del RAP e i Criteri dell'all. 1 al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sono descritte le caratteristiche del Piano e le caratteristiche dei vari impatti.

Il RAP riporta le informazioni utili alla verifica di esclusione alla VAS relativamente ai Piani attuativi rispondenti alle indicazioni di cui al "Modello metodologico procedurale della VAS di piani e

1

programmi della Regione Siciliana" approvato in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del DPRS n 23/2014 e secondo quanto previsto dall'art. 12 e dell'Allegato I del D.lgs 3.04.2006 n 152.

In particolare, si riporta sinteticamente il contenuto del RAP:

Caratteristiche dell'intervento:

Localizzazione territoriale:

Il Comune di Canicattì è dotato di Piano di Zona redatto ai sensi della L. 167/1962 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 117 del 22.08.1995 e successive Varianti approvate con Delibere di Consiglio Comunale n 34 del 7.04.2004 e n 25 del 17.04.2007.

Il Comune di Canicattì è ad oggi dotato di PRG approvato con D.Dir. n 259 del 15.03.2006 con prescrizioni.

Le aree in argomento, oggetto di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio a seguito di decadenza degli stessi, interessano la zona C3.2 (Area PEEP) del PRG vigente.

Detta area C3.2 risulta quasi totalmente realizzata da parte di Cooperative edilizie mentre le opere di urbanizzazione, allo stato, risultano solo in parte realizzate.

Nell'ambito delle zone C3.2 si applicano le previsioni del PEEP approvato che risultano recepite e trascritte nella vigente variante generale al PRG.

Il procedimento di riapposizione del vincolo è stato avviato a seguito di contenzioso tra la Ditta proprietaria delle aree e il Comune e con la successiva nomina di un Commissario ad acta del DRU, giusta ordinanza da parte del TAR Sicilia.

Le aree interessate alla variante hanno una superficie di mq 1.250 di cui mq 1.145 soggetti a vincolo espropriativo e mq 105 a vincolo di natura conformativa.

In particolare:

- Particella 213 della superficie di mq 280 di cui mq 60 destinati a quota parte del "lotto E25" e mq 220 destinati a "Verde attrezzato";

- Particella 436 della superficie di mq 20 destinata a quota parte del "lotto L32";

- Particella 623 della superficie di mq 810 di cui circa mq 25 destinati a quota parte del "lotto E24" circa mq 65 sono destinati a "Parcheggio" e circa mq 720 a "Verde attrezzato";

- Particella 624 della superficie di mq 140 destinati a "Parcheggio e viabilità".

Nel Piano Paesaggistico adottato con D.A. n 7 del 29.07.2013, Ambiti Regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della Provincia di Agrigento, le aree risultano interessate dalle "Componenti del sistema naturale - Sottosistema abiotico - Componenti geomorfologiche (art. 11 delle N.d.A.) - Altopiani (cfr. tav. 20.9 Componenti del paesaggio".

Allo stato vigono le norme di salvaguardia, e non si riscontano limitazioni nelle tavole 21.9 "Beni paesaggistici" e 22.9 "Regimi normativi".

Obiettivi ed azioni del piano:

Le aree oggetto della Variante sono ubicate in contrada Cannarozzo in territorio comunale di Canicattì (Ag) e risultano iscritte al Catasto terreni al FM 67 particelle 213, 436, 623 e 624.

Dette aree sono localizzate in zona fortemente antropizzata (area PEEP) per la presenza di numerosi edifici per i quali è necessario il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione in toto dei servizi secondari.

Parametri edilizi ed energetici:

L'intervento, allo stato, non prevede la realizzazione di volumi o manufatti trattandosi di variante per riforma di aree a seguito di decadenza di vincolo espropriativo.

La zona territoriale in cui ricade l'area di intervento è servita, in parte, da opere di urbanizzazione primaria quali viabilità pubblica, acquedotto, fognatura e rete elettrica. Il completamento delle urbanizzazioni primarie e la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie sono subordinate alla futura disponibilità delle necessarie risorse economiche.

I manufatti edilizi:


Non è prevista la realizzazione di manufatti edilizi.

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate:

Sono stati individuati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di piano sebbene la Variante non prevede allo stato l'immediata realizzazione di opere.

Fattori di attenzione ambientale:

Contesto idromorfologico:



Dalle indagini conoscitive, eseguite nella zona, risulta che le aree non sono soggette a vincolo idraulico, non sono sottoposte a vincolo idrogeologico e non sono interessate da fenomeni di frana, smottamento o di cave in galleria.

Secondo quanto contenuto nello studio geologico il sito è perfettamente idoneo alle destinazioni urbanistiche che si confermano con la Variante.

Elementi del paesaggio e vegetazione:

Le aree non presentano vegetazione di rilievo e la zona è quasi totalmente antropizzata.

Ecosistemi:

Le aree allo stato non presentano opere o manufatti e sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'area non è interessata da "corridoi ecologici".

Clima acustico e qualità dell'aria:

La zona si trova all'interno di un'area di intensa attività antropica dovuta dalla presenza di edifici destinati ad edilizia residenziale (PEEP). La realizzazione futura di opere di urbanizzazione non avrà ricadute di inquinamento acustico e/o di qualità dell'aria.

Inquinamento luminoso:

Le aree allo stato non saranno interessate da alcun intervento materiale, pertanto non costituiscono causa di inquinamento luminoso.

Accessibilità dell'aria:

l'accessibilità è garantita dal tessuto viario esistente che si innesta sulla circostante viabilità comunale urbana.

Recettori antropici sensibili:

Non sono segnalati nell'immediato intorno.

Reti tecnologiche:

Allo stato le aree non sono interessate da alcuna rete.

Vincoli, tutele ed indirizzi specifici:

Per come già sopra riportato il Piano Paesaggistico, Ambiti Regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento, adottato con D.A. n 7 del 29.07.2013 prevede per la zona una tutela discendente dalle *Componenti del sistema naturale – Sottosistema abiotico – Componenti geomorfologiche (art. 11 delle N di A.) – Altopiani (cfr. tav. 20.9 "Componenti del paesaggio")*.

Allo stato vigono le norme di salvaguardia e non si riscontrano limitazioni nelle tavole 21.9 "Beni paesaggistici" e 22.9 "Regimi normativi".

Il territorio comunale non è interessato da siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti SIC e ZPS).

La zona si trova ad oltre 10 km dal più vicino SIC "Lago Soprano" (cod ITA 050003) ricadente nel territorio comunale di Serradifalco (CI).

Nell'intorno non sono presenti siti di interesse archeologico, non sono presenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua.

Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate:

La variante urbanistica non aumenta le pressioni attese dalla sua attuazione in quanto conforme sia allo strumento urbanistico vigente (PRG) che allo strumento attuativo (PEEP).

Pressioni attese dalla attuazione e indicazioni di mitigazione:

Data la natura dell'intervento non sono attesi effetti che possano alterare la percezione e la valenza dei luoghi. Riguardo alla componente paesaggio urbano il programma non muterà la percezione dei luoghi.

Il carico urbanistico è nullo. L'aumento di emissioni è nullo.

Pressioni attese dal cantiere e indicazioni di mitigazione:

L'intervento allo stato non prevede la realizzazione di opere o lavori in quanto variante per riforma di aree a seguito di decadenza di vincolo di esproprio.

Produzione di rifiuti, alimentazione idrica, scarichi idrici, illuminazione-approvvvigionamento energia elettrica, viabilità, rumore e vibrazioni, emissioni in atmosfera, rischio di incidenti:

La variante non produce rifiuti, non prevede scarichi, allacciamenti, opere previsionali, produzione di rumori o vibrazioni.

Conclusioni:

Di seguito si riportano le conclusioni, contenute nel RAP, considerato che

- Il Comune di Canicattì (Ag) è dotato di Piano di zona redatto ai sensi della Legge 18.04.1962, n 167 (PEEP) approvato con Delibera di C.C. n 117 del 22.08.1995 e successive varianti approvate con DD.CC.CC. n 34/2004 e 25/2007;
- Il Comune di Canicattì (Ag) è, in atto, dotato di PRG approvato con D.Dir. n 259/2006 e le previsioni del PEEP risultano, nello stesso, confermate.
- La variante prevede la rinormazione di alcune aree ricadenti all'interno dell'area PEEP a seguito della decadenza del vincolo di esproprio.
- Le aree non sono sottoposte a vincolo paesaggistico.
- E' stato acquisito, dal punto di vista della compatibilità geomorfologica, il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, n 1788 del 18.05.2016, prot. n 96689.
- Le aree non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 2 comma 5 della I.R. 71/78 ricadendo in zona urbana e non è utilizzata a scopi agricoli.
- Le aree non rientrano in ambiti di protezione ambientale quali Parchi, Riserve, P.A.I., R.I.R., etc.
- per come riportato nel DPRS n 23/2014 al comma 5 dell'art. 2 la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che siano prodotti impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto dell'intervento.

Preso atto che,

- La variante è a procedura semplificata;
 - Interessa una superficie minima pari a mq 1.250,00 a livello locale;
 - Non riguarda interventi soggetti a procedura VIA;
 - Riguarda interventi che non comportano variazioni al sistema della tutela ambientale prevista dallo strumento urbanistico vigente;
 - Non pregiudica vincoli di nessuna natura;
 - Non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici dispositivi normativi...;
 - Non rileva pregiudizi in materia di produzione di rifiuti speciali e/o tossico nocivi, inquinamento, disturbi ambientali e rischi di incidenti rilevanti;
 - La natura e qualità dei possibili disturbi e/o impatti derivanti dall'attuazione della variante semplificata sono da considerarsi nulli;
- si propone l'esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Considerato e valutato che

- Trattasi di una variante urbanistica al PRG vigente del Comune di Canicattì (Ag) per la rinormazione di aree a seguito della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio all'interno dell'area PEEP;
- E' stata valutata la documentazione prodotta relativa all'area in argomento sita in c.da Cannarozzo, individuata in Catasto al Foglio 67, particelle 213, 436, 623 e 624 classificate zona C3.2 dell'area PEEP del PRG;
- Il Rapporto Preliminare allegato ha individuato i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di Piano in esame;
- La approvazione della Variante non comporta, allo stato, fattori di attenzione ambientale non dovendosi realizzare opere e/o manufatti;
- Che con l'approvazione della Variante urbanistica le aree saranno destinate a Parcheggio e a Verde attrezzato conformemente alle previsioni di Piano,
- I SCMA, ad eccezione del Dipartimento Regionale Protezione Civile che prot. n 45139 del 7.08.2017 ha comunicato che "...eventuali competenze di questo ufficio, in materia ambientale, potrebbero configurarsi solo in merito alla valutazione di Piani di Protezione Civile Comunale." non hanno espresso e/o trasmesso alcun parere o contributo entro il termine temporale stabilito dalla normativa vigente, stabilito in 30 giorni e, quindi, si deve ritenere che non sussistano criticità ambientali per quanto di loro competenza;
- Sulla variante urbanistica ex L.R. 71/78 è stato acquisito, per come riportato nel RAP, il parere ex art. 13 Legge 64/74 risultando l'area soggetta a vincolo sismico;
- L'area in argomento, oggetto di Variante urbanistica, non risulta interessata da dissesti;
- La proposta di variante urbanistica non comporta aumento di carico urbanistico;
- L'area è servita da viabilità pubblica;

- L'area non è soggetta a vincolo paesaggistico;
- L'area non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2 comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e non è utilizzata ad usi agricoli;
- L'area non rientra in ambiti di protezione ambientale quali: Parchi, Riserve, P.A.I., R.I.R. etc.;
- La variante non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e non comporta la presenza di alcuna criticità in relazione ai vari effetti che l'attività futura prevista potrebbe avere sui comparti ambientali.
- Il Rapporto Preliminare Ambientale può ritenersi condivisibile.

Per quanto sopra rilevato e considerato, valutata la documentazione fornita dall'Autorità Procedente, Comune di Canicattì (Ag),

RITIENE

Che la Variante relativa alla rinormazione dell'area sita in c.da Cannarozzo, individuata in Catasto al Foglio 67, particelle 213, 436, 623 e 624 classificate zona C3.2 dell'area PEEP del PRG del Comune di Canicattì (Ag) sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le seguenti indicazioni;

1. Anteriormente all'approvazione da parte del Consiglio comunale dovrà essere acquisito ogni eventuale nulla osta prescritto dalle vigenti norme.
2. In fase attuativa, durante le operazioni di cantiere si dovranno:
 - limitare al massimo il transito degli automezzi in cantiere;
 - realizzare aree dotate di copertura impermeabile, per la sosta e manutenzione delle macchine al fine di impedire l'inquinamento del suolo;
 - mantenere umide le piste sterrate all'interno del cantiere per evitare nubi di polvere;
 - usare teloni contenitivi da applicare sugli automezzi e sui ponteggi al fine di limitare l'emissione di polveri dannose per l'ambiente circostante;
 - riutilizzare i materiali provenienti dagli scavi nell'ambito dei lavori e ove non sia possibile inviarli presso impianti di recupero/trattamento autorizzati o smaltiti in discariche autorizzate;
 - limitare le superfici impermeabilizzate;
 - mantenere le essenze arboree ricadenti nelle aree da destinare a verde;
 - dovrà essere posta particolare cura nell'evitare di abbattere essenze vegetali arboree e/o arbustive, prevedendo, ove ciò non risultasse fattibile, il reimpianto;
 - qualora durante la fase di cantiere si rendesse necessario lo spostamento d'essenze vegetali d'interesse naturalistico, se presenti, si dovrà procedere all'espianto delle stesse, avendo cura di assicurare l'integrità della zolla di terra attorno alle radici ed il reimpianto in zone idonee al successivo attecchimento;
 - vengano utilizzate fonti di energia rinnovabile per l'illuminazione delle aree di variantei;
 - dovranno essere rispettate tutte le norme inerenti la gestione delle terre e rocce da scavo.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto l'Autorità Procedente è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nella Variante in argomento.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Con riferimento alla proposta di parere trasmessa dal Dipartimento Urbanistica con nota prot. 22536 del 18.12.2017 avente per oggetto la verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della Variante relativa alla rinormazione dell'area sita in c.da Cannarozzo, individuata in Catasto al Foglio 67, particelle 213, 436, 623 e 624 classificate zona C3.2 dell'area PEEP del PRG del Comune di Canicattì (Ag) questa Commissione condivide all'unanimità i contenuti e la fa propria attribuendo alla stessa il numero parere del

Firme

SALVO RUCCIO

ANGELA LANZA

Sciortino Eleonora MARIA

DAVIDE RICCO

[Signature]

ESTERDAIDA

Ester Dario

BENEDETTO VERSA

Benedetto

FABIO FAMA

Fama

SCIORTINO ELONORA

Maria Elvira

ALESSIA SCURALE

[Signature]

LEONE VALERIA

[Signature]

Fonte Alberto T.M.

Alberto

CONFORTINO FRANCESCA

[Signature]

VELLA PIETRO

Pietro

CLAUDIO RIZZO

[Signature]

D'URSO ALESSANDRO

BONACCORSO ANGELO

CANNAVO FRANCESCO

Luigi Francesco

LA BARBERA CARMEN

Carmen Barbera

CO BIONDO MASSIMILIANO

[Signature]

PAMPALONE SALVATORE

[Signature]

SCIMONE ALESSIA

~~VERSAI BENEDETTO~~

[Signature] Angel Bonaccorso